



COMUNE DI SANT'ANTIMO  
Provincia di Napoli  
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 DEL 29.02.2012

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie;

L'anno duemiladodici e questo giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 18,45 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 17.02.2012 prot. 5421 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 2<sup>a</sup> convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 27 e assenti n. 4 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- - se- nt i	N . Or d	Cognome e Nome	pre- sen- ti	As- sen- ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO	X		18	MAZZEO FRANCESCO	X	
3	MARINIELLO IMMACOLATA	X		19	PEDATA FERDINANDO 1958	X	
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	GUISCARDO DOMENICO		X	21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE		X	25	DI LORENZO LUIGI	X	
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO	X	
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	GIACCIO GIOVANNI	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	MARONE RAFFAELE	X	
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

# **COMUNE SANT'ANTIMO**

**Oggetto: Esercizio in forma associata della funzione sociale. Approvazione Regolamento per la Compartecipazione alle Prestazioni Sociali e SocioSanitarie**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la compartecipazione alle Prestazioni Sociali e SocioSanitarie.**

**PREMESSO:**

- CHE con DGRC n. 1824 del 04.05.2001 sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, a rete, dei servizi sociali e socio – sanitari di cui alla legge 328/2000, tra cui l'AMBITO N5 ricomprendente i Comuni di Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo e l'ASL NA3;
- CHE la legge 8.11.2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali all'art.8 comma 3 lett.I, stabilisce che è compito delle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
- CHE il D.P.C.M del 14.02.2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie," con il quale sono state individuate le tipologie di prestazioni socio sanitarie, ha definito dette prestazioni e ha sancito i principi di programmazione e di organizzazione delle attività, attribuendo alle Regioni il compito di garantire l'uniformità di comportamenti a livello territoriale delle Aziende Sanitarie locali e dei Comuni, singoli o associati in Ambiti Territoriali, che devono ispirarsi ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale;
- CHE il D.P.C.M. Del 29.11.2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", all'allegato 1C, ha individuato l'area dell'integrazione SocioSanitaria, ha evidenziato le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale;
- CHE è necessario procedere, in tal senso, per dotare i Comuni dell'Ambito N5 di un indispensabile strumento di regolazione della domanda di accesso ai servizi sociali e socio sanitarie, secondo un criterio di equità sociale che non incide esclusivamente sulla collettività il costo delle prestazioni sociali e socio sanitarie ma un criterio proporzionale al reddito;
- CHE con delibera n. 39 del 08.11.2011, il Coordinamento Istituzionale, dopo ampio confronto e dibattito sviluppatosi nel corso di varie sedute, adottava il regolamento per la compartecipazione alle prestazioni sociali e socio sanitarie, istruito nel corso di molteplici incontri sia di natura tecnica che politica da sottoporre all'attenzione dei rispettivi organi consiliari;

VISTI gli artt. 30 e 42, c.1 lettera c) del TUEL 12.08.2000 n. 267, nonché i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, appresso allegati;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328;

**PROPONE**

**DI DARE ATTO** che con delibera n. 39 del 08.11.2011, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N5 ha adottato il regolamento per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie.

**DI APPROVARE E FAR PROPRIO** il predetto regolamento per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie quale parte integrante e sostanziale del presente atto


**DI DICHIARARE**, l'adottando deliberato, con separata unanime votazione, immediatamente esecutivo.

**L'Assessore alle Politiche Sociali  
Geom. Luigi Di Lorenzo**




PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

La Responsabile del Servizio  
dr. Vincenza Cammisa



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E SI ATTESTA CHE, NEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE 2008, RISULTANO STANZIATE LE SOMME NECESSARIE A COPRIRE LE SPESE DERIVANTI DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL 267/2000, COME PREVISTE DAL SETTORE INTERESSATO

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
(dr. Gianluigi Di Ronza)



Illustra l'Assessore Di Lorenzo Luigi;

Il Presidente mette a votazione il punto all'o.d.g;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Luigi Di Lorenzo allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Presenti 27 Assenti 4;

A maggioranza di voti resi nei modi di legge;

Favorevoli 26 Astenuti 1

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Di Lorenzo Luigi che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale.

Prende la parola il Consigliere Angelino che chiede immediata esecutività dell'atto;

Il Presidente mette a votazione;

Favorevoli 26 Astenuti 1

L'immediata esecutività è approvata;



## REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE

### Art. 1

#### *Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento disciplina criteri di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni dei servizi sociali e delle prestazioni sociosanitarie erogate dai Comuni associati nell'Ambito territoriale. A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/2007, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e dal DPCM del 29.11.2001.

### Art. 2

#### *Ambito di applicazione*

Il presente regolamento si applica alle prestazioni sociali erogate dall'Ambito N5 e previste nel Piano Sociale di Zona e sociosanitarie per le quali si prevede la compartecipazione al costo dei servizi, erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.

Relativamente alle prestazioni sociosanitarie, la compartecipazione a carico dei cittadini è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo delle singole prestazioni sociosanitarie previste dal DPCM 29.11.2001 sui L.E.A.<sup>1</sup>

Per la determinazione della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie integrate - cioè di quelle prestazioni sanitarie nelle quali la componente sociale e quella sanitaria non risultano operativamente distinguibili - si fa riferimento all'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" (*pubbl. G.U. n. 33 dell'8 febbraio 2002*) che prevede la compartecipazione a carico dell'utente o del Comune per una sola prestazione per ogni micro-livello di assistenza secondo la tabella che segue.

<sup>1</sup> Considerato che la classificazione inserita nelle schede finanziarie del Piano Sociale di Zona riporta unicamente il "tipo" di prestazione integrata senza alcun riferimento ai "micro-livelli di assistenza" e alle specifiche "prestazioni soggette a compartecipazione" è stato opportuno riepilogare il complesso delle suddette prestazioni soggette a compartecipazione dell'utente o del Comune nella tabella inserita nell'art. 2 di questo Regolamento.



c o d i c e  a r e a i n t e r v e n t i	Tipo di prestazione integrata	Livello di Assistenza ----- micro-livello	PRESTAZIONE soggetta a compartecipazione	% di costi a carico dello utente o del Comune
A	Assistenza domiciliare integrata e programmata a domicilio	Assistenza sanitaria programmata a domicilio (ADI e ADP)	e) prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona	50 %
B	Assistenza semiresidenziale disabili	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi	30 %
C	Assistenza semiresidenziale agli anziani	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani	a) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo	50 %
D	Assistenza residenziale a persone con problemi psichiatrici	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	b) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale	60 %
E	Assistenza residenziale a disabili gravi	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	c) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi	30 %
F	Assistenza residenziale a disabili senza sostegno familiare	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	c) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili privi di sostegno familiare	60 %
G	Assistenza residenziale ad anziani	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani	b) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo	50 %
H	Assistenza	Attività sanitaria e	a) prestazioni di cura e	30 %



	Residenziale a persone affette da AIDS	sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS	riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale	
--	--	---	--	--

L'Ambito e/o i Comuni comparteciperanno nei limiti del conferimento delle somme al Fondo Unico d'Ambito secondo la gradualità imposta dalla disciplina normativa regionale in materia sociale e sociosanitaria, secondo il principio che possono compartecipare alle spese solo dopo aver co-programmato con l'ASL gli interventi attraverso l'attivazione delle U.V.I. (Unità di Valutazione Integrata) ed in via sussidiaria rispetto all'obbligo dell'utente.

### Art. 3

#### *Criteria per la determinazione del nucleo familiare di riferimento*

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, sulla base dell'I.S.E.E. riferito ai redditi dell'anno precedente a quello dell'erogazione del servizio, calcolato dall'INPS attraverso i Centri di Assistenza Fiscale e gli altri soggetti abilitati, secondo la disciplina del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e da tutte le successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente.

In deroga al comma precedente, limitatamente ai servizi sociali per i quali si richiede la compartecipazione e per i servizi sociosanitari rivolti a persone con handicap permanente grave ed a persone ultrasessantacinquenni i cui requisiti siano stati certificati dalla ASL competente, per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare<sup>2</sup>.

Nei casi in cui dal confronto tra l'I.S.E.E. del nucleo familiare e il reddito del soggetto richiedente<sup>3</sup>, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la "ratio" della norma quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione l'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto della variazione dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

<sup>2</sup> Cfr. D. Lgs. 109/1998 art. 3 così come integrato dal D. Lgs. 130/2000 nonché giurisprudenza attuativa in materia a partire dalla Sentenza del TAR di Catania n. 42/2007 secondo cui nel determinare la quota di compartecipazione dell'utente con grave disabilità al costo dei servizi sociosanitari, si deve tenere conto solamente della sua posizione economica e non di quella dell'intero nucleo familiare.

<sup>3</sup> Il reddito complessivo ai fini IRPEF è quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti.

**Art. 4*****Ulteriori criteri per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni***

In applicazione dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., per la determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente a indicatori quali il possesso di automobili e moto, con riferimento al numero e al tipo;

Con successivi atti saranno specificati ulteriori modalità del calcolo della compartecipazione che tengano conto del possesso dei beni citati nel precedente comma.

**Art. 5*****Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi sociali, domiciliari e semiresidenziali***

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociali per i quali si richiede la compartecipazione e dei servizi sociosanitari di tipo domiciliare e semiresidenziale si procede individuando:

- a. la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 1,6 volte dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari a € 9.588,80 per il 2011<sup>4</sup>.  
Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati;
- b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a € 26.069,55 per il 2010.

Per un valore I.S.E.E. compreso tra le soglie suddette il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio correlata alla propria situazione economica secondo la tabella che segue:

Valore ISEE (o reddito del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 3 di questo Regolamento)	Quota di compartecipazione dell'utente
da 0 a € 9.588,80	è esente
da € 9.588,81 a € 13.000	10 % del costo unitario del servizio
da € 13.001 a € 16.000	20 % del costo unitario del servizio
da € 16.001 a € 19.000	30 % del costo unitario del servizio
da € 19.001 a € 22.000	60 % del costo unitario del servizio
da € 22.001 a € 26.069,54	90 % del costo unitario del servizio

<sup>4</sup> Nel 2010 il trattamento minimo INPS annuo è stato di € 5.993,00 (pari a € 461,00 per 13 mensilità).



oltre € 26.069,55	paga l'intero costo del servizio
-------------------	----------------------------------

## Art. 6

### *Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi residenziali*

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari d'indennità di accompagnamento, si applicano i criteri previsti all'art. 5.

Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento, si procede come segue:

- a. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggiosa) inferiore alla soglia di esenzione così come definita all'art. 5 del presente regolamento (€ 9.588,81 per il 2011) la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali sociosanitari può essere al massimo pari al 75% della indennità stessa<sup>5</sup>, secondo gli accordi che in sede di U.V.I. si concluderanno con lo stesso o con il suo tutore
- b. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggioso) superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all'art. 5 del presente regolamento (€ 26.069,55) - oltre a corrispondere la quota di compartecipazione al costo del servizio così come definita dalla tabella contenuta nell'art. 5 - deve corrispondere anche una quota dell'indennità di accompagnamento in misura variabile dal 76% al 100% secondo gli accordi che in sede di U.V.I. si concluderanno con il richiedente o con il suo tutore.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento della quota a carico dell'utente, se trattasi di un servizio sanitario, essa sarà versata direttamente alla struttura ospitante; se trattasi di un servizio sociale previsto dal Piano sociale di Zona l'utente verserà la quota di compartecipazione direttamente al FUA (Fondo Unico d'Ambito) presso il Comune di Sant'Antimo Capofila.

## Art. 7

### *Adeguamento nel tempo delle soglie minima e massima e delle fasce di compartecipazione*

Al fine di assicurare l'applicabilità nel tempo di questo Regolamento la soglie minima e quella massima (rispettivamente il 160 % e il 435 % del trattamento minimo INPS) entro cui sono state determinate le fasce di reddito con cui stabilire la quota di compartecipazione dell'utente, si intendono automaticamente modificate al variare del trattamento minimo INPS.

Allo stesso modo i limiti delle fasce I.S.E.E. indicate nella tabella di cui all'art. 5 verranno adeguati in misura proporzionale agli incrementi delle soglie con un arrotondamento per eccesso o per difetto alla centinaia di euro al fine di rendere sempre semplice il calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'utente.

## Art. 8

### *Modalità di accesso*

<sup>5</sup> Nel 2010 l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS è stata di € 5.765,64 (pari a € 487,38 per 12 mensilità).



L'accesso ai servizi sociali e sociosanitari, avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato secondo la procedura e gli applicativi digitali già in uso a seguito dell'attuazione del progetto "ex SFAAR", oggi "Campania Sociale digitale", rispettivamente da parte delle Unità di valutazione multidisciplinare e delle Unità di Valutazione Integrate.<sup>6</sup>

La richiesta di accesso ai servizi deve essere corredata della "Dichiarazione Sostitutiva Unica", e può essere presentata, per i servizi sociosanitari indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Segretariato Sociale del Comune di residenza., per i servizi sociali al servizio di segretariato sociale comunale, che provvedono all'istruttoria del caso ed alla convocazione delle Unità di Valutazione.

Hanno diritto di accesso prioritario, a parità di condizioni di bisogno, i soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico.

La domanda deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica (in analogia ai modelli e agli applicativi digitali ex SFAAR) adottata dall'Ambito Territoriale, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo e la situazione rispetto all'indicatore di reddito presunto indicato nei precedenti art. 5 e 7 ed agli ulteriori criteri relativi alla capacità di spesa indicati nell'art. 6.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall'Ufficio Servizi Sociali e dal Distretto Sanitario per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.

L'Unità di Valutazione Integrata valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l'ammissione al servizio, e redige apposito verbale .

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico.

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte dell'utente sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.

## Art. 9

### Controlli

Il Comune di residenza controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune rilascia, solo su richiesta dell'interessato, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a

<sup>6</sup> DGRC 2006/2004 – "Linee di indirizzo sull'assistenza residenziale, semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza ai sensi della L.R. 22 aprile 2003 n. 8"



recuperare i benefici concessi.

L'Amministrazione comunale può prevedere ulteriori controlli attraverso il Corpo di Polizia Municipale.

#### **Art. 10**

#### ***Pubblicità del Regolamento***

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

---

**Parere allegato alla delibera di C.C. n. 06 del 29/02/2012**

**Parere Tecnico**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Li 03.01.2012

**Il Funzionario**  
**( Vincenza Cammisa )**



**Parere di regolarità contabile**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

li 30.01.12

**Il Funzionario**  
**( Dr Gianfrigi Di Ronza )**



**Parere di conformità**

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:  
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li 02.02.12

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(dott.ssa Patrizia Magnoni)**



**Punto n. 5 o.d.g.**

**“Approvazione regolamento per la compartecipazione alle presentazioni sociali e socio- sanitarie”**

**PRESIDENTE:** Illustra l'Assessore Di Lorenzo.

**ASSESSORE DI LORENZO:** Buona sera. Questo regolamento già è stato concertato e approvato nell'ambito Napoli 5 di cinque Comuni che fanno parte dell'ambito, ora bisogna ratificarlo e approvarlo nei vari Consigli Comunali.

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola? Nessuno. Si mette a votazione il quinto punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Favorevoli: n. 26. Contrari? Contrari: nessuno. Astenuti? Astenuti: n.1.

**Il punto è approvato.**

La parola al Consigliere Angelino.

**CONSIGLIERE ANGELINO:** Chiedo l'immediata esecutività dell'atto.

**PRESIDENTE:** Si mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Favorevoli: n.26. Astenuti? Astenuti: n.1.

**L'immediata esecutività è approvata.**

**Esce il Consigliere Pedata.**

**Presenti: n. 26;**

**Assenti: n. 5.**

**DELIBERA C.C. N. 06 DEL 29.02.2012**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI LORENZO FRANCESCO



IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Patrizia Magnoni)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal **16 MAR 2012**

Li, **16 MAR 2012**



IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
(Angelino Antonio)

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data **29 FEB. 2012**

Li, \_\_\_\_\_



**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE